

# REGOLAMENTO PRATICA FORENSE

## ARTICOLO 1

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante)
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche (previo eventuale periodo di prova non superiore a tre mesi);
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati con un'anzianità non inferiore agli anni **cinque**. Per ogni avvocato è consentito aver un massimo di **tre** praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato.

## ARTICOLO 2

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di (18 mesi) decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

## ARTICOLO 3

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito; gli atti giudiziari e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di dieci; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di tre.

## ARTICOLO 4

Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva (ad esempio, quelle di assegnazione a sentenza se non c'è stata la discussione orale della causa).

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di tre udienze e non più di due con la stessa argomentazione. La presenza del praticante all'udienza deve risultare da apposita scheda semestrale delle udienze (o statino), previamente vidimata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, da considerarsi parte integrante del libretto. Su tale scheda dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta, nonché la firma del giudice ovvero del coadiutore presente in udienza. La scheda dovrà essere sottoscritta dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta. In alternativa, della partecipazione all'udienza del praticante dovrà essere dato atto nel verbale d'udienza, le cui copie semplici dovranno essere allegate al libretto della pratica.

Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 1, il praticante, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato.

## ARTICOLO 5

Gli atti, giudiziari e stragiudiziali, devono essere indicati specificatamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, transazione, contratto, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.). Al Consiglio dell'Ordine, a sua discrezione e secondo i criteri che riterrà opportuni, è riservata la facoltà di richiedere ai praticanti di produrre copie debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti che il praticante ha indicato nel libretto.

## ARTICOLO 6

Delle questioni giuridiche trattate deve essere esposto, seppur succintamente il tema.

## ARTICOLO 7

Il libretto, con tutte le annotazioni di cui sopra e con l'attestazione del professionista presso il cui Studio la pratica si è svolta in ordine alla loro veridicità, deve essere presentato, insieme con la scheda, presso la segreteria dell'Ordine a scadenze semestrali. Le annotazioni devono riguardare esclusivamente il semestre di riferimento ed avere per oggetto esclusivamente le cause e le questioni trattate dallo Studio presso il quale si è svolta la pratica. La presentazione del libretto e della scheda presso la segreteria dell'Ordine deve avvenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo dei semestri va fatto secondo il calendario comune, con criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile a partire dalla data di prima iscrizione nel registro dei praticanti.

## ARTICOLO 8

Al termine del primo anno di pratica e alla fine del tirocinio, **(18 mesi)** deve essere presentata, contestualmente al libretto ed alla scheda, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

## ARTICOLO 9

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine è obbligatoria per un periodo non inferiore ai 18 mesi.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

## ARTICOLO 10

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non si svolga attività per un periodo pari o superiore a 6 mesi può essere giustificata solo da accertati motivi di salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida.

E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 2. In caso in integrazione della pratica, entrambi i professionisti saranno tenuti alla firma del libretto di pratica nonché della scheda delle udienze.

## ARTICOLO 11

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto e della scheda, così come in caso di mancata approvazione dei medesimi, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione dopo il II e III trimestre.

In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti *ex tunc*.

Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

## ARTICOLO 12

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica svolta.

## ARTICOLO 13

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, nella scheda o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

## ARTICOLO 14

Il praticante non abilitato al patrocinio, previa la sua convocazione, sarà cancellato d'ufficio dal Registro speciale dei praticanti una volta conseguito il certificato di compiuta pratica, salvo richiesta di mantenere l'iscrizione, mentre il praticante abilitato potrà conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio allo scadere dell'abilitazione.